

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1970

(67^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione degli articoli (1):

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 979 e <i>passim</i>
FENOALTEA	982 e <i>passim</i>
FOLLIERI, <i>relatore</i>	980 e <i>passim</i>
LUGNANO	984 e <i>passim</i>
MARIS	980 e <i>passim</i>
PELLICANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	980 e <i>passim</i>
PETRONE	983 e <i>passim</i>
SALARI	980 e <i>passim</i>
TROPEANO	982 e <i>passim</i>

(1) Per il coordinamento vedi seduta del 21 gennaio 1971.

La seduta ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Dal Falco, Fenoaltea, Follieri, Li-

si, Lugnano, Maris, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia e Tropeano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento i senatori Terracini e Maccarrone Pietro sono sostituiti dai senatori Pegoraro e Del Pace.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Riprendiamo l'esame dall'articolo 13, rimasto accantonato. Ne do lettura:

Art. 13.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento ai termini degli articoli 145, 188 a 191, 213 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti il vitto e il corredo.

Il Ministro per la grazia e la giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile di concerto con il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti ed internati in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

M A R I S . Nell'esame di questo articolo bisogna tener presente le modifiche già approvate nel disegno di legge di riforma del Codice penale.

F O L L I E R I , *relatore*. Si tratta di vedere innanzitutto che cosa dice l'articolo 145 del Codice penale.

P R E S I D E N T E . Chiarisco subito che l'articolo 145 è rimasto invariato, dato anche che noi non abbiamo votato nessuna proposta del Governo in merito. Vi è però il punto 2) del secondo comma che prevede il recupero delle spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato.

F O L L I E R I , *relatore*. Il principio del recupero delle spese di mantenimento è stato eliminato dall'ordinamento penitenziario, però una modifica in tal senso non è stata ancora introdotta nel Codice penale.

M A R I S . Vediamo adesso che cosa è stato fatto per gli articoli dal 188 al 191 del Codice penale.

P R E S I D E N T E . Abbiamo approvato un articolo in cui si diceva che l'articolo 188 del Codice penale è soppresso.

M A R I S . Avendo soppresso l'articolo 188, dovremo sopprimere nell'articolo 145 la parte che riguarda il prelievo delle spese di mantenimento. Conseguentemente nell'articolo 13 dobbiamo sopprimere il riferimento all'articolo 188.

F O L L I E R I , *relatore*. In definitiva, mi sembra che dal primo comma dell'articolo 13 andrebbero eliminati i riferimenti al codice penale e al codice di procedura penale.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

S A L A R I . Per scrupolo di coscienza osservo che noi stiamo apportando modifiche al sistema vigente, che comporteranno un onere a carico del bilancio dello Stato. Bisognerebbe tenerne conto.

P R E S I D E N T E . L'osservazione del senatore Salari non è infondata.

F O L L I E R I , *relatore*. Infatti! Quando noi non prevediamo più il rimborso delle spese di mantenimento, indubbiamente la spesa attualmente a carico dello Stato per l'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza detentiva e per la custodia preventiva viene ad espandersi. Insomma, d'ora in poi rimarranno a carico dello Stato anche le spese di mantenimento.

S A L A R I . Alla fine di questo disegno di legge occorrerebbe prevedere una certa spesa a carico del bilancio dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dalla modifica in questione. Non dico che facciamo male a modificare, metto solo in guardia contro le conseguenze di natura finanziaria.

F O L L I E R I , *relatore*. Il senatore Salari si preoccupa della maggiore espansione della spesa pubblica. Comunque, tornando al primo comma dell'articolo 13, propongo la

soppressione della seconda parte, dalle parole « salvo il rimborso » fino alla fine.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Follieri, tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 13, le parole da « salvo il rimborso » fino alla fine.

(È approvato).

Essendo stata approvata la soppressione della seconda parte del primo comma, anche il secondo comma va eliminato.

F O L L I E R I , *relatore*. Propongo la soppressione anche del terzo comma, che riguarda una questione di carattere amministrativo che non interessa più.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo del secondo e terzo comma dell'articolo 13.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 34 sono stati accantonati il n. 3), che recita: « case di ergastolo, per l'esecuzione della pena dell'ergastolo »; e il penultimo comma che dice: « Sezioni di case di ergastolo possono essere istituite presso le case di reclusione ».

F O L L I E R I , *relatore*. Sia l'uno che l'altro devono venire soppressi, perchè saranno inseriti in una norma transitoria.

P R E S I D E N T E . Nell'ultimo comma, anch'esso accantonato, vi è l'ultimo periodo che dice: « i condannati alla pena dell'ergastolo possono essere assegnati alle case di reclusione ».

F O L L I E R I , *relatore*. Anche questa parte viene soppressa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sopprimere, nell'articolo 34, il n. 3), il penultimo comma e la fine dell'ultimo comma, che dice: « i condannati alla pena dell'ergastolo possono essere assegnati alle case di reclusione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 41. Ne do lettura:

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

CAPO I

NORME COMUNI SUL TRATTAMENTO NEGLI ISTITUTI

Art. 41.

(*Isolamento*)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo, oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale, è ammesso nei seguenti altri casi:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della punizione dell'isolamento in cella;

3) per gli imputati durante l'istruttoria se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria;

4) per gli arrestati o fermati a disposizione degli organi di polizia, quando i detti organi ne facciano richiesta.

FOLLIERI, *relatore*. In questo articolo dovrebbero essere soppressi l'inciso « oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale », e la parola « nei seguenti altri casi » alla fine del primo comma. Propongo, altresì, che venga soppresso il n. 2), in relazione alla modifica apportata all'articolo 56, e anche il n. 3), con riferimento alla legge, secondo la quale il difensore può intervenire immediatamente, eccetera.

TROPEANO. Avevamo detto che sarebbe stato opportuno mantenere il n. 3.

FOLLIERI, *relatore*. È esatto. Quindi il n. 3) verrebbe mantenuto e diventerebbe n. 2).

FENOALTEA. Potremmo allora aggiungere: « salvo le eccezioni previste dalla legge ».

FOLLIERI, *relatore*. È superfluo, perchè qui si dice: « per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria ». È chiaro che quando si stabilirà che il difensore può intervenire immediatamente avremo un'altra norma.

Il n. 4) mi sembra che debba essere soppresso, perchè ritengo che la polizia, non potendo svolgere le indagini, non abbia possibilità di intervenire in materia.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

MARIS. Al fine di snellire la norma, io penso che al n. 3) sia forse inutile l'inciso « se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria ». Basterebbe

dire: « Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) per gli imputati durante l'istruttoria;
- 3) per gli arrestati ».

FOLLIERI, *relatore*. Io direi di lasciare quell'inciso al numero 3), perchè rappresenta una maggiore garanzia per gli imputati.

PRESIDENTE. L'articolo 41, secondo le proposte fatte dal relatore e accettate dal Governo, sarebbe quindi così formulato:

« Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 67 del disegno di legge va sostituito con una norma transitoria del seguente tenore:

« Per la pena dell'ergastolo si applicano, in quanto compatibili, le norme sancite dal presente ordinamento per l'esecuzione della pena della reclusione ».

FOLLIERI, *relatore*. Praticamente, questo articolo che era stato soppresso risorge come norma transitoria. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo norma transitoria, la tecnica legislativa esigerebbe che venga collocata in coda.

FENOALTEA. Come può essere questa una norma transitoria? La cosa non mi è molto chiara; perchè il lettore di questo ordinamento saprà che in quel momento l'ergastolo è ancora vigente...

P E T R O N E . E si domanderà come si osserva la pena dell'ergastolo. Per questa ragione io penso che la norma debba essere collocata al posto dell'articolo 67.

F O L L I E R I , *relatore*. Se noi inseriamo (come ho sentito dire stamane) nel Codice penale la norma transitoria in base alla quale la pena dell'ergastolo viene tramutata in una reclusione di 35 anni, anche il riferimento agli ergastolani è perfettamente pleonastico.

P R E S I D E N T E . Vi sono delle norme che riguardano l'ergastolo, le quali non possono essere soppresse in quanto l'ergastolo, allo stato, esiste nel nostro diritto positivo. Comunque esisterà fin quando anche la Camera ne avrà approvata la soppressione.

Tra l'altro, non abbiamo neppure deciso ancora, in modo formale e definitivo, l'abolizione dell'ergastolo. Perciò vi è tutto un *iter*, nel quale non è possibile che si inserisca un provvedimento che consideri già soppresso l'ergastolo.

F O L L I E R I , *relatore*. Bisogna allora che noi inseriamo quella dizione proprio nell'articolo 67. Non possiamo più parlare di norma transitoria, perchè non abbiamo ancora la soppressione dell'ergastolo come istituto valido e operante.

T R O P E A N O . Mi sembra, signor Presidente, che nel momento in cui apprestiamo questo nuovo ordinamento penitenziario non possiamo essere vincolati da una normativa penale esistente. Dobbiamo tener conto del fatto che esiste attualmente una normativa penale, ma anche delle innovazioni concrete e sostanziali che vogliamo apportare con questo disegno di legge.

Del resto perchè definiamo transitoria la norma? Proprio per le perplessità legittime che il Presidente Cassiani ha prospettato; proprio perchè abbiamo ritenuto che non fosse possibile non fare alcun riferimento all'esistenza dell'istituto, almeno attualmente; dovevamo, in sostituzione di certe norme relative all'ergastolo che trovano collocazione

nell'ordinamento vigente, emanare una normativa diversa. Da ciò discende la transitorietà della norma. Ma la sua collocazione sistematica, il fatto che essa sia collocata al termine o nel corpo del disegno di legge, non è un grave problema. La questione è di sostanza e consiste in ciò che la norma proposta come transitoria deve trovare posto nell'ordinamento penitenziario, finchè non sarà innovata la legge penale.

M A R I S . Non per essere in disaccordo, ma abbiamo bisogno tutti di riflettere. Prendiamo un'ipotesi di lavoro che ci aiuti a comprendere meglio la situazione, cioè quella che l'ordinamento penitenziario entri in vigore tra un anno, mentre il Codice penale modificato entra in vigore tra due anni: noi avremo allora un anno nel corso del quale perdurerà l'ergastolo come istituto e vi saranno ergastolani che continueranno a scontare la loro pena. Ora mi domando e vi domando se con questa norma transitoria finale noi daremmo ai suddetti detenuti la possibilità di beneficiare, ad esempio, di quell'abbuono che va sotto la denominazione di « liberazione anticipata »; perchè l'articolo 67 disciplina l'abbuono proprio per gli ergastolani stabilendo che per loro la riduzione fino a un massimo di dieci giorni su ciascun semestre di pena detentiva scontata viene computata sul limite di pena previsto dall'articolo 176 del Codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale: e allora noi su quale limite di pena applicheremo l'abbuono nei confronti dei condannati alla pena dell'ergastolo in quel lasso di tempo che andrebbe dall'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario all'entrata in vigore del nuovo Codice?

P E T R O N E . Si applicherebbe in quanto compatibile.

M A R I S . Perchè dovremmo allora togliere agli ergastolani, in quel periodo, questa possibilità?

T R O P E A N O . Ma nel momento in cui interverrà la commutazione si provvederà.

P R E S I D E N T E . Quello del senatore Maris è uno scrupolo apprezzabilissimo, ma mi sembra che possiamo stare tranquilli, approvando la norma transitoria.

F O L L I E R I , relatore. Allora il titolo potrebbe essere: « Disposizioni per il condannato all'ergastolo ».

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Siccome la ritengo una norma transitoria, accetto qualsiasi formulazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo sostitutivo dell'articolo 67.

(È approvato).

Era stato poi accantonato l'articolo 70. Ne do nuovamente lettura:

Art. 70.

(Remissione del debito)

Il debito conseguente alle obbligazioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 145 del codice penale può essere rimesso, nella misura massima della metà del suo ammontare, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

Il beneficio previsto dal comma precedente è concesso all'atto della dimissione, su proposta del direttore, con decreto motivato del magistrato di sorveglianza.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale.

F O L L I E R I , relatore. In seguito alle modifiche apportate all'articolo 145 del Codice penale, va soppresso il riferimento al n. 2) di tale articolo, concernente le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato. Rimane pertanto solo il riferimento al n. 3) dello stesso articolo, che riguarda le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento. La formulazione del primo comma dovrebbe quin-

di essere la seguente: « Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare ». Andrebbe poi soppresso tutto il secondo comma, mentre il terzo comma rimarrebbe immutato.

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sarebbe preferibile iniziare il primo comma con le parole: « Il debito conseguente alle obbligazioni verso lo Stato... ». Comunque mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo del primo comma, proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente alla soppressione del secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 70 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Il senatore Maris ha proposto il seguente articolo 70-bis:

Art. 70-bis.

Il trattamento e i benefici di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 70 possono essere proposti o richiesti dal direttore, dagli addetti al trattamento del condannato di cui agli articoli 84, 85 e 86, dal condannato stesso, dai suoi prossimi congiunti e dal difensore.

P E T R O N E . Sarebbe preferibile dire: « ... possono essere proposti o richiesti, oltre che dal detenuto... ».

T R O P E A N O . A mio avviso, sarebbe opportuno usare la stessa formulazione già da noi adottata nell'articolo 68 per la liberazione condizionale.

L U G N A N O . Si potrebbe dire: « Il trattamento e i benefici di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 70 possono essere richie-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)67^a SEDUTA (18 dicembre 1970)

sti, oltre che dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore e proposti dal direttore e dagli addetti al trattamento dei condannati di cui agli articoli 84, 85 e 86 ».

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il riferimento al difensore, come è stato già rilevato, è del tutto pleonastico in quanto il difensore è come se fosse lo stesso condannato.

LUGNANO. D'accordo.

MARIS. Poichè l'articolo 70-bis riguarda tutto, potremmo sopprimere nell'articolo 68 il riferimento a coloro che possono richiedere o proporre il beneficio della liberazione condizionale.

PRESIDENTE. L'articolo 68 è stato già approvato. Il testo originario è stato peraltro sostituito dal seguente: « La liberazione condizionale, oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina ».

MARIS. Allora lasciamolo così e sopprimiamo eventualmente nell'articolo 70-bis il riferimento all'articolo 68.

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Comunque, è ancora possibile ripristinare anche nell'articolo 70-bis il consiglio di disciplina.

MARIS. No, è meglio lasciarlo così: la liberazione condizionale del resto ha una importanza maggiore per cui forse è preferibile che nell'articolo 68 sia previsto il Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 70-bis, proposto dal senatore Maris, che, in seguito alle modifiche apportate nel corso della discussione, risulta del seguente tenore:

Art. 70-bis.

Il trattamento e i benefici di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 70 possono essere

richiesti dal condannato e dai suoi prossimi congiunti o proposti dai direttori e dagli addetti al trattamento del condannato di cui agli articoli 84, 85 e 86.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame — necessariamente congiunto — degli articoli 71, 72, 73 e 74 di cui do lettura:

TITOLO VI

VIGILANZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA VISITE AGLI ISTITUTI

CAPO I

Vigilanza del procuratore generale della Repubblica e del procuratore della Repubblica

Art. 71.

(Funzioni di vigilanza
del procuratore generale della Repubblica)

Il procuratore generale della Repubblica vigila sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nella organizzazione e nel funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena del distretto ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 72.

(Funzioni di vigilanza
del procuratore della Repubblica)

Il procuratore della Repubblica vigila affinché la custodia preventiva sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; segnala al Ministero le deficienze riscontrate e formula proposte per la loro eliminazione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni esercita le predette funzioni nei confronti dei minori degli anni diciotto in stato di custodia preventiva.

CAPO II

Magistrato di sorveglianza

Art. 73.

(Uffici di sorveglianza)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 74.

(Funzioni del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza, oltre ad esercitare le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, vigila affinchè la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; soprintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni previste dalla presente legge e dal regolamento.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

- a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio gratuito, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;
- b) il rimborso all'Erario delle spese di mantenimento;
- c) la facoltà di disporre del peculio;

d) l'esercizio del potere disciplinare per quanto attiene alla specie ed alla durata massima della punizione, alla costituzione e alla competenza dell'organo disciplinare, alla contestazione degli addebiti ed alla facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza se ritiene infondato il reclamo lo rigetta, altrimenti adotta i provvedimenti del caso.

Il magistrato di sorveglianza dà motivato parere sulle proposte e sulle istanze di liberazione condizionale in conformità dell'articolo 68 e sulle proposte di grazia formulate dal direttore dell'istituto.

Il magistrato di sorveglianza segnala al Ministero ed al procuratore generale gli inconvenienti riscontrati nella esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e formula le proposte per la eliminazione di tali inconvenienti.

F O L L I E R I , *relatore*. Noi abbiamo qui una triplice previsione di sorveglianza e di vigilanza sui detenuti: vi è infatti la funzione di vigilanza del procuratore generale della Repubblica, vi è la funzione di sorveglianza del magistrato di sorveglianza e vi è infine un potere di carattere amministrativo attribuito al direttore delle carceri. Ora, a me pare che — anche in vista della funzione che si attribuisce al procuratore generale della Repubblica nelle nuove norme del codice di procedura penale (i cui principi noi abbiamo già approvati) la funzione di vigilanza del procuratore generale della Repubblica sulle carceri non abbia ormai più ragion d'essere. Questa funzione quindi può essere rimessa al magistrato di sorveglianza stabilendosi nel contempo un potere del direttore delle carceri stesse in funzione di quella che è, per così dire, la sua preminenza di carattere immediato, data la convivenza nel luogo stesso nel quale si trovano i detenuti.

I punti essenziali pertanto sono due: attribuire — così come sono stati attribuiti — dei poteri di vigilanza direi amministrativa, al direttore delle carceri e unificare nell'ufficio del magistrato di sorveglianza, per quelli che sono gli orizzonti da noi dettati in

tema di codice di procedura penale, quelle funzioni di vigilanza che oggi sono attribuite al procuratore della Repubblica.

Si tratta però di stabilire come deve essere strutturata la giurisdizionalizzazione delle funzioni che debbono essere affidate al magistrato di sorveglianza: secondo l'emendamento proposto dal Gruppo comunista si dovrebbero creare delle sezioni specializzate. Io riterrei invece che, a parte la possibilità di un rilievo di incostituzionalità su tali sezioni, noi potremmo affidare questi poteri al giudice di sorveglianza assistito nella sua funzione da due esperti, fissando però il principio per cui il giudizio del giudice di sorveglianza è sottoposto al riesame di merito della corte di appello; un magistrato di sorveglianza dovrebbe, infatti, di conseguenza essere nominato dal primo presidente all'inizio di ogni anno giudiziario presso ogni corte di appello; con giudizio di pura legittimità dovrebbe poi anche essere previsto il ricorso in Cassazione. Così strutturato, a me pare che si verrebbe a stabilire il principio preciso della giurisdizionalizzazione, evitando sezioni specializzate, ed affidando il giudizio ad un magistrato di sorveglianza che riceverebbe, diciamo così, orientamento e consiglio da esperti di particolare competenza in materia.

F E N O A L T E A . Onorevole Presidente, io concordo sostanzialmente con il relatore. Desidero peraltro far notare che su questo punto si potrebbe innestare un discorso che durerebbe molto a lungo in quanto diventerebbe corollario di questioni enormemente complesse e di livello costituzionale.

Mi domando, infatti, perchè la vigilanza sull'organizzazione e il funzionamento dei reclusori non potrebbe essere affidata al presidente della Camera di commercio o all'ispettore forestale o al direttore dell'ufficio provinciale del Tesoro: mi si risponde perchè in questo caso abbiamo a che fare con un magistrato. E questo è il punto! Ora, il magistrato ha tre funzioni: giudicante, requirente ed inquirente. Non ne conosco altre. In questo caso di preposto alla vigilanza sull'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena il

procuratore generale della Repubblica è un funzionario del Ministero della giustizia, il che evidentemente crea una figura mista, equivoca nella sua natura, che non può passare inosservata. Infatti, se si verifica — e faccio questa ipotesi soltanto per mettere in rilievo l'importanza della questione — un caso di negligenza grave nella vigilanza dei reclusori per cui debbono essere inflitte delle sanzioni al colpevole, chi infligge queste sanzioni? Il Ministro della giustizia? Non è possibile perchè si tratta di un magistrato ed il Ministro della giustizia non può certo trasferirlo a suo libito. Il Consiglio superiore della magistratura? Non è possibile neppure questo perchè si tratta di funzioni in nessun modo connesse con la funzione giurisdizionale. Ora, è evidente che questo discorso può continuare — io peraltro non lo faccio perchè in questo momento non interessa — e giungere fino alla domanda: a chi risponde la magistratura? E a questo punto mi fermo.

P R E S I D E N T E . È una domanda, senatore Fenoaltea, che investe un problema di larghissime proporzioni.

F E N O A L T E A . Abbiamo quindi un funzionario che non risponde a nessuno del suo operato. Concordo quindi con il relatore sull'opportunità di sopprimere gli articoli 71 e 72, in modo che questa figura anormale scompaia.

M A R I S . Anche noi infatti abbiamo proposto di sopprimere gli articoli 71 e 72.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è d'accordo sulla soppressione di tali articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'intero articolo 71, proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 72, proposto sempre dal relatore.

(È approvato).

M A R I S . Sarebbe opportuno dire che gli uffici di sorveglianza sono istituiti non solo presso i tribunali, ma anche presso le corti di appello: in altri termini, l'ufficio di sorveglianza si deve prevedere sia in sede di tribunale sia in sede di appello.

E se si stabilisce che l'ufficio di sorveglianza è previsto sia presso i tribunali che presso le corti d'appello, si deve prevedere anche la composizione dell'ufficio stesso. Io pregherei di dare almeno una scorsa al mio emendamento sostitutivo.

Penso non siano fondate le preoccupazioni in ordine alla costituzionalità di un giudice specializzato. La Costituzione ammette il giudice specializzato, cioè formato per competenza, come un giudice togato, e che i giudici *a latere* siano laici, siano dei tecnici. Noi abbiamo una situazione del genere per le sezioni agrarie presso i tribunali e le corti d'appello.

F O L L I E R I , *relatore*. Il senatore Maris ha proposto che venga costituita presso ogni tribunale, in cui esiste l'ufficio di sorveglianza di cui alla tabella A, una sezione specializzata composta da un magistrato di tribunale che la presiede e da due tecnici, uno psicologo e un assistente sociale; quindi, due elementi laici e un togato. Contemporaneamente prevede in grado di appello una sezione specializzata, composta da un magistrato di corte d'appello che la presiede e da quattro tecnici, due scelti tra specialisti in materia di trattamento e di rieducazione dei condannati e due tra gli assistenti sociali.

Io avevo proposto, invece, che vi fosse un magistrato di sorveglianza, il quale prima di ogni decisione avesse la possibilità di richiedere, per l'orientamento della materia particolare, il parere di un psicologo e di un assistente sociale.

M A R I S . Ma questi sarebbero consulenti tecnici.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Consulenti tecnici, ma d'obbligo.

M A R I S . La formula da me proposta mi sembra giuridicamente più corretta. Vedremo come costituire gli uffici di sorveglianza, ma al momento in cui li costituiamo sarà bene che siano previsti esattamente sia per il tribunale che per le corti d'appello.

P R E S I D E N T E . Io apprezzo e comprendo lo spirito della proposta del senatore Maris, ma mi sembra che il congegno sia un po' macchinoso per la funzione che l'ufficio di sorveglianza deve esercitare. Noi rischiamo di paralizzarlo.

F O L L I E R I , *relatore*. Se vogliamo dare all'esecuzione della pena un'impostazione di carattere tipicamente giudiziario, possiamo seguire due strade: o attribuire al solo giudice di sorveglianza ogni funzione, oppure costituire un organo collegiale con elementi laici, che sarebbero in questo caso veramente importanti, perchè dovrebbero stabilire se il detenuto manifesta segni positivi in relazione al trattamento di rieducazione.

P E T R O N E . Prima di parlare della composizione di questo organo, vorrei sapere quali sono i suoi compiti.

P R E S I D E N T E . Mi permetterei di osservare, tra l'altro, che gli esempi fatti dal senatore Maris si riferiscono ad una materia speciale; ma questa non è una materia speciale.

F O L L I E R I , *relatore*. Credo che sulla istituzione di eventuali sezioni specializzate, è necessario riflettere, perchè in questo caso ci troviamo di fronte alla modifica di un giudicato. Tale facoltà si attribuisce al giudice precisamente in funzione del comportamento e del trattamento educativo che subisce il condannato; e ciò appunto deve essere accertato da coloro i quali hanno competenze specifiche in materia.

Io ricordo, però, quanto l'onorevole Presidente diceva, e cioè che verremmo a costituire forse un meccanismo troppo farraginoso, di non facile funzionamento.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)67^a SEDUTA (18 dicembre 1970)

F E N O A L T E A . Mi sembra che occorra rispondere alla domanda posta dal senatore Petrone circa i compiti delle sezioni specializzate.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io proporrei di sostituire l'articolo 74 con il seguente:

Art. 74.

(*Funzioni del magistrato di sorveglianza*)

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi con riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Approva il programma di trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione.

Soprintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio gratuito, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare per quanto attiene alla specie e alla durata massima della punizione, alla costituzione e alla competenza dell'organo disciplinare, alla contestazione degli addebiti ed alla facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede sui reclami di cui sopra, nonché in ordine

alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata e alla remissione del debito, con decreto motivato, avvalendosi, per la decisione relativa a queste ultime materie, della consulenza di tecnici del trattamento.

Avverso tale decreto, comunicato all'interessato e al pubblico ministero, è ammesso ricorso alla Corte di appello territorialmente competente da parte dello stesso pubblico ministero per violazione di legge e del detenuto o dell'internato o del difensore da essi nominato, anche per motivi di merito.

Il ricorso deve essere proposto entro otto giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.

Ad eccezione dei casi di cui alle lettere a) e b) del quinto comma, il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso da parte della cancelleria, la Corte di appello decide, in camera di consiglio, con le modalità e nelle forme di cui al sesto comma.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione.

M A R I S . Do atto al Governo di aver tenuto conto dell'impostazione, mantenendo il giudice a livello di giudice singolo, monocratico, con l'assistenza di parte.

L U G N A N O . Per quanto riguarda la presenza del difensore in sede di appello dovremmo dire: « con la partecipazione del difensore ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

F O L L I E R I , *relatore*. Questo principio della partecipazione del difensore in tema di esecuzione è stato già affermato dalla Corte costituzionale.

P E T R O N E . Formuliamo una norma che sia corrispondente, perchè il dettame della Corte costituzionale ha bisogno di un riscontro in sede legislativa.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)67^a SEDUTA (18 dicembre 1970)

F O L L I E R I , *relatore*. Ma siccome il ricorso in appello può essere proposto dal difensore, mi sembra che sia superflua una ulteriore precisazione.

L U G N A N O . È meglio esplicitare il concetto per evitare equivoci.

F O L L I E R I , *relatore*. D'accordo.

M A R I S . Rilevo che in questo testo non si fa cenno alla liberazione condizionale. Ora, nel codice di procedura penale abbiamo fissato il criterio indicativo, ma l'istituto deve essere giurisdizionalizzato.

F O L L I E R I , *relatore*. Potremmo anche inserire in questo testo l'istituto della liberazione condizionale.

M A R I S . Peraltro qui si dice: « si avvale per la decisione relativa a queste ultime materie... ». Ci si riferisce, cioè, soltanto alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata eccetera. Non dobbiamo dimenticare che il magistrato di sorveglianza allorchè deve approvare, ad esempio, il trattamento di cui all'articolo 15, deve anche avvalersi della consulenza degli esperti.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non abbiamo nulla in contrario a sopprimere la parte che può essere limitativa.

T R O P E A N O . Dobbiamo cercare di non appesantire eccessivamente la norma.

M A R I S . Ma come si può concepire che il giudice di sorveglianza possa approvare il trattamento di cui all'articolo 15 senza la consulenza degli esperti?

L U G N A N O . Ma il giudice si regolerà in base ad un giudizio già espresso da coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Possiamo,

comunque, sopprimere le parole: « per queste ultime materie », per modo che il giudice possa avere la più ampia libertà.

F O L L I E R I , *relatore*. In sostanza, dobbiamo aggiungere le parole: « con la partecipazione del difensore », al fine di chiarire che questo processo si deve svolgere sempre con l'ausilio del difensore. Dobbiamo, poi, sopprimere le parole: « per queste ultime materie » e inserire nel testo l'istituto della liberazione condizionale.

P R E S I D E N T E . Le nuove norme finiranno per rendere quasi impossibile dal punto di vista fisico l'esercizio della difesa: questo è un rilievo che mi permetto di fare come avvocato.

F O L L I E R I , *relatore*. Chiederei, soltanto, se fosse possibile, di prevedere anche il giudice di sorveglianza presso le Corti di appello.

F E N O A L T E A . Il ricorso avverso il provvedimento del giudice di sorveglianza va alla Corte.

P E T R O N E . Va alla Corte, in camera di consiglio, in quanto tale.

M A R I S . Il testo sostitutivo dell'articolo 74 (Funzioni del magistrato di sorveglianza) proposto dal rappresentante del Governo, risulterebbe, dopo gli ulteriori emendamenti da me apportati, largamente modificato come segue:

« Il magistrato di sorveglianza vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Approva il programma di trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordi-

ne alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione.

Soprintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

(A semplice titolo di osservazione, rilevo che le mansioni contenute nei precedenti comma, secondo e terzo, sconfinano in larga parte nella gestione amministrativa: però penso che questo sia un momento di impatto fra le funzioni amministrative e le funzioni giurisdizionali, che difficilmente potremmo evitare in questa sede).

« Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla remissione del debito, con ordinanza motivata, sentiti l'interessato e il suo difensore, avvalendosi, per la decisione, della consulenza di tecnici del trattamento.

Avverso tale ordinanza, comunicata all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, è ammessa impugnazione alla Corte d'appello territorialmente competente da parte dello stesso pubblico ministero per violazione di legge e da parte del detenuto o dell'internato o del difensore da essi nominato anche per motivi di merito.

LUGNANO. Si dovrebbe aggiungere: « L'impugnazione e i motivi a sostegno di essa debbono essere proposti entro quin-

dici giorni dalla data della notifica del provvedimento ».

FOLLIERI, *relatore*. In definitiva, noi abbiamo prescritto che l'ordinanza del giudice di sorveglianza va comunicata. Ora, la comunicazione significa che l'ordinanza è stata depositata: se si dicesse invece che l'ordinanza va « notificata » questo implicherebbe che il magistrato deve notificarla a chi sta in galera.

TROPEANO. Ma dire « va comunicata » è la stessa cosa!

FOLLIERI, *relatore*. No; io dico che deve dare il testo della motivazione dell'ordinanza, il che è una cosa diversa. L'avviso depositi sentenze significa che è stata depositata la sentenza e che l'interessato deve andare a vederla.

MARIS. È preferibile senz'altro la espressione « notificata ». Quindi, continuando: « L'impugnazione e i relativi motivi debbono essere proposti entro otto giorni dalla data della notificazione del provvedimento ».

PETRONI. Se i motivi non ci sono l'impugnazione non vale?

FOLLIERI, *relatore*. Bisogna dire infatti i motivi per i quali si impugna: l'impugnazione immotivata non dà la possibilità in sede di appello, nel contraddittorio che si instaura, di stabilire chi ha ragione o meno.

MARIS. Il comma successivo, che è il nono, recita: « Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b), c), e d) del quinto comma ». Ora, essendo cadute le lettere b) e c), ritengo che questo comma possa essere soppresso. Il penultimo comma è il seguente: « Entro 30 giorni dalla ricezione della impugnazione da parte della cancelleria, la corte d'appello decide in camera di consiglio con le modalità e nelle forme di cui al sesto comma ». Ed, infi-

ne, ultimo comma: « Contro tale provvedimento è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge entro 10 giorni dalla data di notificazione della decisione ». A me sembra però che i termini siano piuttosto brevi.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora dilatiamoli: penso che non ci si perda niente.

M A R I S. Ritengo che si possa stabilire per proporre l'impugnazione un termine di 15 giorni dalla data della notificazione e un termine di 20 giorni per il ricorso in Cassazione.

F O L L I E R I, *relatore*. Il mio concetto in ordine alla notificazione era il seguente. Io volevo che l'interessato, dato che è detenuto e che forse non ha un avvocato che lo segue per mancanza di disponibilità economiche, avesse cognizione nelle carceri dei motivi per i quali il giudice di sorveglianza ha rigettato il ricorso.

P R E S I D E N T E. L'accento alla condizionale non è in contrasto con la norma che abbiamo votato?

F O L L I E R I, *relatore*. Abbiamo mantenuto, per la liberazione condizionale, la formula dell'articolo 176 da noi approvato in sede di riforma del codice penale e che recita:

« Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato non meno di due terzi della pena inflittagli ».

Il riferimento al condannato all'ergastolo dovrebbe saltare e quindi continua:

« La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare pongo in votazione l'articolo 73.

(È approvato).

Metto quindi in votazione l'articolo 74 (*Funzioni del magistrato di sorveglianza*), nel testo proposto dal rappresentante del Governo ed ulteriormente modificato dal senatore Maris, di cui do lettura:

Art. 74.

(*Funzioni del magistrato di sorveglianza*)

Il magistrato di sorveglianza vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Approva il programma di trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Soprintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dai detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la

durata del tirocinio, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine alla semilibertà, alle licenze alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla remissione del debito, con ordinanza motivata, sentiti l'interessato ed il suo difensore, avvalendosi, per la decisione, della consulenza di tecnici del trattamento.

Avverso tale ordinanza, notificata all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, è ammessa impugnazione alla Corte di appello territorialmente competente da parte dello stesso pubblico ministero per violazione di legge e da parte del detenuto o dell'internato o del difensore da essi nominato anche per motivi di merito.

L'impugnazione ed i relativi motivi devono essere proposti entro 15 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della impugnazione da parte della Cancelleria, la Corte di appello decide, in camera di consiglio, con le modalità e nelle forme di cui al sesto comma.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge, entro 20 giorni dalla data di notificazione della decisione.

(È approvato).

Resta inteso che, in relazione alle funzioni attribuite al magistrato di sorveglianza, si deve fare riferimento a questo organo ogni qualvolta negli articoli già approvati è stata prevista l'attribuzione di specifiche funzioni di vigilanza al procuratore generale della Repubblica ed al procuratore della Repubblica.

Procediamo ora all'esame dell'articolo 78.

F E N O A L T E A . Mi pare che tale articolo lo abbiamo già approvato.

P R E S I D E N T E . No, l'articolo 78 risulta accantonato momentaneamente da parte della nostra Commissione.

F O L L I E R I , *relatore*. Effettivamente lo abbiamo discusso e quindi accantonato.

P R E S I D E N T E . Do lettura del testo dell'articolo 78:

Art. 78.

(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica ed è amministrata con le norme della contabilità di Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 48.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

F E N O A L T E A . Proporrei un emendamento al secondo comma dell'articolo

78; per aggiungere che tale cassa possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

P R E S I D E N T E . Dopo la proposta dell'inserimento di un emendamento aggiuntivo, fatta dal senatore Fenoaltea, il secondo comma dell'articolo 78 risulterebbe formulato nel testo di cui do lettura:

« La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 78 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

F E N O A L T E A . Per quanto riguarda le tabelle, temo si verifichi un inconveniente. Avendole noi approvate prima di introdurre nel disegno di legge i numerosi e importanti compiti affidati agli assistenti sociali, il numero di costoro non risulterà più sufficiente allo scopo in sede di esecuzione delle norme.

P R E S I D E N T E . Ricordo che le tabelle sono state approvate con la riserva da parte del Governo che in fase di esecuzione si sarebbe esaminata la questione.

M A R I S . Penso che nella sua relazione il senatore Follieri potrà dare chiarimenti in merito alla parte delle tabelle relativa agli educatori e agli assistenti sociali.

F O L L I E R I , relatore. Desidero ricordare, a conclusione di questo dibattito, che più volte nel corso del nostro esame il senatore Fenoaltea ha chiesto che venisse posto in discussione il problema sessuale. Nella relazione io dovrò precisare quale è la richiesta del senatore Fenoaltea.

P R E S I D E N T E . Se il mio ricordo è esatto, il senatore Fenoaltea ha sollecitato il Governo a porsi questo problema, che è assai complesso, come si comprende facilmente.

F O L L I E R I , relatore. Vorrei chiedere ancora se posso citare le indicazioni del congresso di Perugia, dicendo che le abbiamo prese in esame e ne auspichiamo l'attuazione.

F E N O A L T E A . Direi che il relatore è pregato di farlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, se la Commissione è d'accordo, diamo mandato al relatore Follieri di predisporre la relazione per l'Assemblea sul testo degli articoli, riservandoci di procedere a talune modifiche di coordinamento, secondo quanto si è convenuto, in una prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 20.